



Delibera della Giunta Regionale n. 132 del 21/03/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 8 - Organismo tecnicamente accredidante

Oggetto dell'Atto:

PARTECIPAZIONE AI COSTI PER L'ACCREDITAMENTO REGIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE. ONERI A CARICO DELLE STRUTTURE PRIVATE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) l'accreditamento istituzionale, a norma dell'art. 8-quater del decreto legislativo 502/92 e s.m.i., è rilasciato dalla Regione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private che ne fanno istanza;
- b) con il Regolamento 3 del 31 luglio 2006 e con il Regolamento 1 del 22 giugno 2007, la Regione Campania ha disciplinato le procedure e i requisiti ulteriori generali e specifici per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;
- c) con la Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011 e s.m.i., sono state dettate ulteriori disposizioni per disciplinare le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale;
- d) la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 e nella successiva seduta del 19 febbraio 2015, al fine di superare la diversità dei percorsi seguiti dalle varie Regioni nel definire il complesso sistema dell'autorizzazione e dell'accreditamento, ha sancito Intesa:

d.1) sul documento recante "Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento" con il quale ha stabilito i requisiti essenziali per l'accreditamento istituzionale che "dovranno essere contenuti nella normativa di riferimento di ogni Regione e Provincia autonoma";

d.2) sul documento recante "Criteri per il funzionamento degli Organismi Tecnicamente Accredитanti", con il quale si identifica nell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) la struttura cui spetta il compito di effettuare l'attività di verifica tecnica del possesso dei requisiti da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nel rispetto dei principi di autonomia, terzietà ed imparzialità sia nei confronti dell'organo amministrativo regionale accreditante che delle strutture da accreditare;

- e) con decreto del Commissario ad acta 55 del 5 luglio 2018, integrato e modificato dal decreto 22 del 5 febbraio 2019, le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie campane sono state modificate al fine di renderle conformi a quanto stabilito dai citati Accordi Stato-Regioni, in particolare:

e.1) è stato modificato il procedimento regionale per l'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie stabilendo che, nell'ambito della Direzione Generale Tutela della Salute, alla UOD *"Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie"* competono gli adempimenti relativi alla *"completezza dell'istanza, la verifica della compatibilità rispetto alla regionale, la verifica della rispondenza dei requisiti soggettivi, la verifica del possesso dell'autorizzazione"*, mentre alla UOD *"Organismo Tecnicamente Accreditante"* (O.T.A.) *"è assegnata unicamente la fase dell'istruttoria tecnica comprensiva della verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale, fermo restando che l'organismo deputato ad adottare il provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego/ è a carico della Regione Campania"*;

e.2 è stato approvato il Regolamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.);

- f) Il menzionato DCA 55/2018 e s.m.i stabilisce altresì che l'Organismo Tecnicamente Accreditante effettua le verifiche di competenza tramite i valutatori regionali, dipendenti del Servizio Sanitario regionale o della Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, formati ed addestrati attraverso la partecipazione a corsi di formazione regionali, al termine dei quali viene rilasciato dalla Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR un attestato ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale dei valutatori per l'accreditamento;

- g) con Il decreto della Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR n. 298 del 19 luglio 2022 è stato approvato l'elenco dei valutatori regionali dell'accreditamento;

RILEVATO che, ai fini dell'avvio delle nuove procedure di accreditamento istituzionale, la Legge regionale 29 dicembre 2022 n.18, all'art. 53, "Partecipazione ai costi per l'accreditamento istituzionale" ha stabilito:

- a) al comma 1 che *"le strutture sanitarie e socio sanitarie che richiedono l'accreditamento, il rinnovo o l'ampliamento dello stesso, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) sono tenute a corrispondere alla Regione Campania un contributo a titolo di partecipazione ai costi effettivi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo connessi alla procedura"*;
- b) al comma 2 che *"le entrate correlate ai contributi di cui al comma 1 sono iscritte nei fondi per l'accreditamento istituzionale del bilancio regionale, al Titolo III, Tipologia 302 e finalizzate alla Missione 13, Programma 7, Titolo I, attraverso il riparto periodico delle somme incassate per la remunerazione dell'attività rendicontata dai valutatori regionali (OTA) iscritti nell'elenco regionale di riferimento, in conformità al regime applicabile al personale interessato"*;
- c) al comma 3 che *"entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale determina le tariffe da applicare, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura interessata"*;

PRESO ATTO che i competenti uffici regionali, al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 53 della Legge regionale 29 dicembre 2022 n.18, hanno elaborato il documento *"Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie private"*, nel quale sono determinate le tariffe da applicare quale contributo delle strutture sanitarie e sociosanitarie private ai costi sopportati per l'accreditamento, sia nelle ipotesi di istanza di rilascio/rinnovo dello stesso che in quelle di variazione, in rapporto alla tipologia di struttura interessata e, per quanto attiene la complessità, tenendo conto:

- del numero di sedi per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale;
- del numero di posti letto per le strutture di ricovero e per le strutture residenziali e semiresidenziali;

RITENUTO

- a) di dover approvare il documento *"Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie private"*, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- b) di dover demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la definizione delle modalità di riscossione;

VISTI

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- la Legge regionale 29 dicembre 2022 n.18;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di **APPROVARE** il documento *"Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie private"*, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di **DEMANDARE** alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la definizione delle modalità di riscossione;
3. di **INVIARE** il presente atto al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento per il seguito di competenza, anche per la notifica alle Aziende sanitarie, al responsabile della trasparenza ed anticorruzione e al BURC per la pubblicazione.

Tipologia della struttura	Complessità della struttura	Contributo per istanza nuovo accreditamento/ Rinnovo accreditamento	Contributo per istanza di ampliamento accreditamento
STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	una sede	1.600,00 €	850,00 €
	due sedi	2.500,00 €	1.600,00 €
	tre sedi	3.850,00 €	2.100,00 €
	quota aggiuntiva per ogni ulteriore sede	700,00 €	400,00 €
STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO CONTINUATIVO E/O DIURNO PER ACUTI E/O IN FASE POSTACUTA	da 40 a 60 pp.ll.	3.200,00 €	1.600,00 €
	da 61 pp.ll. A 100 pp.ll.	5.400,00 €	3.200,00 €
	oltre i 100 pp.ll.	7.500,00 €	3.200,00 €
	quota aggiuntiva per ogni sede	700,00 €	400,00 €
STRUTTURE SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI (compresi Hospice e Suap)	fino a 40 pp.ll.	2.900,00 €	750,00 €
	da 41 pp.ll. a 60 pp.ll.	3.800,00 €	750,00 €
	oltre i 60 pp.ll.	4.800,00 €	750,00 €
	quota aggiuntiva per ogni sede	700,00 €	400,00 €
CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE	una sede	1.600,00 €	430,00 €
	quota aggiuntiva per ogni sede	700,00 €	400,00 €